



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO.

Art. 1

Principi

1. Il Conservatorio “ Nino Rota” di Monopoli con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.
2. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni .
3. L' Istituzione inoltre, con il presente regolamento intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3 lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti" .

Art. 2

Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali interni ed esterni dell'Istituto.
2. Nei locali dell'Istituto saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Sono responsabili dell'applicazione del divieto il Direttore, il Direttore amministrativo ed il Direttore di Ragioneria.

Il Presidente ad inizio anno accademico provvede alla nomina degli incaricati preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

2. E' compito degli incaricati:

- vigilare sull'osservanza del divieto,
 - procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle, utilizzando gli appositi moduli.
3. Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.
 4. Gli incaricati devono essere identificabili con apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione, che dovrà essere esibito unitamente a un documento di riconoscimento.



5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.
6. Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Istituzione e dai soggetti che utilizzano, a qualsiasi titolo, gli immobili di proprietà della Istituzione .

Art. 4

Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448 e dall'art. 10 della legge 689/1991, come modificato dall'art. 96 del Decreto. Lgs. 507/1999, e dall'art. 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 220,00 ad Euro 2.200,00.
3. I dipendenti dell' Istituzione che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Per gli studenti di minore età che non rispettino il divieto, oltre a comminare la sanzione pecuniaria, si provvederà ad informare la famiglia.
4. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
5. il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli- Monopoli - BA).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la direzione amministrativa onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente

Art. 5

Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della



struttura. I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto, presso la direzione amministrativa del Conservatorio.

2. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Bari, così come previsto dall'art. 17 della legge 689/1991.

3. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa del Conservatorio.

4. I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

5. A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

Art. 6

Norma finale

1. Il presente regolamento è approvato dal C.d.A. con delibera n. 83 del 24/02/2014 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico, emanato dal Presidente con decreto del 26/03/2014, è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituzione nel suo sito web ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE

Ft.o Vito Marinelli